COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

che esonera Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specie *Galega orientalis* Lam.

[notificata con il numero C(2008) 2664]

(I testi in lingua bulgara, inglese e slovacca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/462/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l'articolo 23 *bis*,

viste le istanze presentate da Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) A titolo della direttiva 66/401/CEE la Commissione può, in talune condizioni, dispensare uno Stato membro dagli obblighi da essa previsti in materia di commercializzazione di sementi di piante foraggere.

(2) Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito hanno chiesto di essere esonerati dai loro obblighi limitatamente alla specie *Galega orientalis* Lam.

(3) Le sementi di tale specie non sono normalmente riprodotte o commercializzate sul loro territorio. Inoltre, la coltivazione della specie *Galega orientalis* Lam. riveste un'importanza economica minima per questi paesi.

(4) Finché permangono tali condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE al materiale in questione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Bulgaria, Slovacchia e Regno Unito sono esonerati dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alla specie *Galega orientalis* Lam.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/72/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37).